



| | | |
|--|---|--|
| | <p>ISTITUTO COMPRENSIVO 1 Via Sardegna, 5 - 14100 ASTI Tel. 0141- 594315 C.F. 92069920053 Cod. mecc. ATIC81800R email: ATIC81800R@istruzione.it - ATIC81800R@pec.istruzione.it sito web : www.istitutocomprendivo1asti.edu.it</p> | |
|--|---|--|

Regolamento interno sull'Attività Negoziale del Dirigente Scolastico

per
la fornitura di beni e servizi
e per
le prestazioni d'opera occasionali

Rif. Normativi:

D. Lgs 50/ 2016 corretto e integrato dal **D. Lgs 56/2017** e **Linee Guida ANAC**

D.I. 129 del 18/08/2018 art. 45 comma 2)

Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018 (art. 1 commi 130 – 912)

D. Lgs 165/2001

Approvato con delibera n. 16 del 27/02/2019

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

- VISTE** le norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche previste dall'art. 21 della legge 59/97, dal D.Lgs. 112/98 e dal DPR 275/99;
- VISTO** il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 art. 45 comma 2, che attribuisce al Consiglio di istituto la competenza di determinare, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, delle attività negoziali indicate nel suddetto articolo;
- VISTO** il D.Lgs. 165/2001 modificato dal D.Lgs. 150/2009 di attuazione della legge 15 del 4 marzo 2009;
- VISTO** il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale 10-04-2016 n. 91, recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";
- VISTO** il D.lgs. 10 aprile 2017, n. 56 recante "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50*";
- VISTE** le Linee guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti *Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera n. 206 del 1° marzo 2018;
- VISTA** la legge 241/90 modificata e integrata dalla legge 15/2005;
- VISTO** il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni;
- VISTA** la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 – Legge di stabilità 2016 che riporta le modalità di acquisizione per i beni informatici e la connettività;
- VISTA** la nota MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale – Ufficio IX, prot. n. 74 del 05-01-2019 recante "Orientamenti interpretativi" in merito al Decreto 129/18;
- VISTE** le Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici del MIUR, contenute nel Quaderno n. 1 del dicembre 2018;
- CONSIDERATO** che l'espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell'Istituzione scolastica non può prescindere dall'ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell'ottica della piena efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa;
- VISTO** il previgente Regolamento d'istituto per l'attività negoziale approvato dal C.d.I. con delibera del 22 novembre 2017;
- CONSIDERATO** che si rende necessario apportare delle modifiche al succitato Regolamento nella seduta del 27/02/2019 con delibera n. 16 adotta il Regolamento per lo svolgimento dell'attività negoziale nei termini che seguono

PREMESSA

Il presente Regolamento è adottato dal C.d.I. ai sensi dell'art. 45 c. 2 del D.I. 129/18 e determina criteri e limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente scolastico delle attività negoziali di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) g)

TITOLO I

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE A 10.000 EURO (ART. 45 COMMA 2 LETT. A DEL D.I. 129/2018)

Art. 1 - Principi ed ambiti di applicazione

Il Titolo I, ai sensi dell'art. 45 c. 2 lett. a) del D.I. 129/18 in ottemperanza alle buone prassi indicate dalle Linee Guida ANAC n. 4, detta un'autoregolamentazione organica di tutti gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria e superiore ai 10.000,00 euro (IVA esclusa).

La soglia comunitaria rilevante per le istituzioni scolastiche è pari a:

- € 144.000,00 per gli affidamenti di servizi e forniture;
- € 5.548.000,00 per gli affidamenti di lavori.

Tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente scolastico, finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la rilevanza comunitaria, si uniformano nella loro realizzazione al criterio, univoco, dell'assoluta coerenza e conformità con quanto previsto in materia e regolato dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

Art. 2 - Modalità di affidamento - contratti sotto soglia

2.1 Premessa

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del D.lgs. 50/16, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1 D.Lgs. 50/16 e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

Le acquisizioni di beni, servizi e lavori il cui valore non superi la soglia comunitaria possono essere effettuate, in relazione all'importo della spesa, da intendersi al netto di IVA, con le seguenti modalità.

2.2 Affidamento diretto senza preventiva deliberazione del Consiglio di Istituto

Acquisizione di beni e servizi sino a 10.000 euro. Il Dirigente Scolastico procede, in assenza di apposita Convenzione-quadro presente sul portale CONSIP S.p.A., all'affidamento diretto, senza obbligo di confronto e acquisizione di preventivi e senza preventiva deliberazione del Consiglio di Istituto in merito a limiti e criteri per lo svolgimento dell'attività negoziale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/16.

Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del criterio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente (§ 3.7 Linee Guida ANAC n. 4).

2. 3 Affidamento diretto con preventiva deliberazione del C.d.I. circa limiti e criteri ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a del D. lgs. 50/16

b) **Acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro IVA esclusa e superiore a 10.000 euro IVA esclusa.**

Il Dirigente scolastico, in assenza di apposita Convenzione-quadro presente sul portale CONSIP S.p.A., procede mediante affidamento diretto, secondo i limiti e i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/16 ossia tramite una delle seguenti opzioni:

- confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
- comparazione dei listini di mercato;
- analisi di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
- analisi di prezzi praticati ad altre amministrazioni
- pubblicazione di un avviso di indagine di mercato.

Gli operatori economici devono essere in possesso degli idonei requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/16.

È fatta salva la possibilità di ricorrere a procedura negoziata o a procedura ordinaria qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

Successivamente all'individuazione dell'operatore economico, effettuata con uno dei criteri sopra elencati:

- il Dirigente scolastico adotta la **determina a contrarre**, ai sensi dell'art. 32 c.2 del D.lgs. 50/16, che dovrà contenere: oggetto dell'affidamento, importo, fornitore, ragioni della scelta del fornitore, attestazione del possesso da parte del fornitore dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice, nonché dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- viene stipulato il **contratto** mediante scambio di lettere o posta elettronica certificata o tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici;
- ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. b del Codice, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

Per i **viaggi di istruzione**, per ragioni di economicità e semplificazione dei processi, si applicheranno procedure distinte per ogni singolo viaggio, fermo restando l'obbligo di effettuare una valutazione a monte dell'impegno economico globale, al fine di evitare il frazionamento e non eludere le soglie di cui sopra.

2. 4 Procedura negoziata da espletarsi ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b del D. lgs. 50/16.

c) **Affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiori a 144.000 euro IVA esclusa.**

Il Dirigente scolastico procede, in assenza di apposita Convenzione-quadro presente sul portale CONSIP S.p.A., mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici in possesso degli idonei requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/16, individuati nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. b) del D. lgs. 50/16. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'elenco dei soggetti invitati.

d) Affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiori a 150.000 euro IVA esclusa.

Il Dirigente scolastico procede, in assenza di apposita Convenzione-quadro presente sul portale CONSIP S.p.A., mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici in possesso degli idonei requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/16, individuati nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. b) del D. lgs. 50/16. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'elenco dei soggetti invitati.

La procedura negoziata si articola nelle seguenti fasi:

- Avvio della procedura tramite determina a contrarre contenente le caratteristiche delle opere, dei beni e dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.
- Svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo (vedasi paragrafo 3 comma III lett. b).
- Lettera di invito agli operatori economici selezionati a presentare offerta contenente: oggetto della prestazione e le relative caratteristiche tecniche e prestazionali nonché l'importo complessivo stimato; i requisiti generali, di idoneità professionale ed eventualmente economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici inseriti in un elenco la conferma del possesso dei requisiti in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco; il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa; il termine per l'esecuzione della prestazione; il criterio di aggiudicazione prescelto (art. 95 del Codice) e la motivazione nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo o gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione nel caso della scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (vedasi art. 7 del presente Regolamento); indicazioni in merito all'applicazione dell'art. 97 del Codice degli Appalti pubblici relativo alle offerte anormalmente basse, soprattutto in caso di scelta del criterio del minor prezzo; la misura delle penali; termini e modalità di pagamento; lo schema di contratto e il capitolato tecnico; la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura delle buste e della documentazione amministrativa iva inclusa.
- Svolgimento delle sedute di gara, che avviene in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche e di verbalizzazione delle relative attività (vedasi art. 8 del presente Regolamento);
- Verifica del possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario
- Stipula del contratto tramite corrispondenza e senza applicazione del termine dello stand still.

2.5 Procedura negoziata da espletarsi ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) del D. lgs. 50/16.

- e) **Affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro IVA esclusa e inferiori a 1.000.000 di euro IVA esclusa.**

Il Dirigente scolastico procede, in assenza di apposita Convenzione-quadro presente sul portale CONSIP S.p.A., a consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, in possesso degli idonei requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/16 individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'elenco dei soggetti invitati.

2.6 Procedura ordinaria di rilevanza nazionale da espletarsi ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. d) del D. lgs. 50/16.

- f) **Affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro IVA esclusa e inferiori a 5.548.000 euro IVA esclusa:** mediante procedura ordinaria di rilevanza nazionale (procedura aperta ai sensi art. 60 del codice, procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del codice, procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63 del codice, procedura competitiva con negoziazione ai sensi art. 62 del codice, dialogo competitivo ai sensi dell'art. 64 del codice, partenariato per l'innovazione ai sensi dell'art. 65 del Codice degli appalti, D. lgs. 50/16)

2.7 Procedura ordinaria di rilevanza comunitaria

- g) **Affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 5.548.000 euro IVA esclusa e di servizi e forniture di importo pari o superiore a 144.000 euro IVA esclusa.**

Nei casi di affidamenti di importo superiore alla soglia comunitaria rilevante per le istituzioni scolastiche, si applica integralmente il Codice degli appalti e la normativa di settore.

Nei casi di acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 45 comma 1 lett. i) del D.I. 129/18, è necessaria la deliberazione del Consiglio di Istituto in merito alla coerenza delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente rispetto alle previsioni del PTOF e del Programma Annuale, che dovrà essere antecedente rispetto alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito e successiva rispetto alla Determina a contrarre.

Art. 3 – Modalità di approvvigionamento

Le modalità di approvvigionamento scelte dall'istituzione scolastica per la stipula di contratti di valore inferiore alle soglie di rilievo comunitario, di cui viene data opportuna documentazione nella Determina a contrarre, rispetteranno la seguente sequenza.

3.1. Utilizzo delle convenzioni-quadro presenti su CONSIP S.p.A.

L'utilizzo delle convenzioni quadro è obbligatoria per qualunque categoria merceologica, nel caso in cui un tale strumento di acquisto sia disponibile per la specifica merceologia richiesta dalla stazione appaltante e risulti idoneo a soddisfarne il bisogno (art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e art. 1 commi 1 e 7 del Decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012). Pertanto, prima di procedere all'ordinaria procedura di contrattazione,

si verificherà prioritariamente e obbligatoriamente la disponibilità di ricorrere alla convenzioni-quadro (**CONSIP**), in presenza di convenzioni attive. Ai sensi dell'art. 1 c.1 del D.L. 95/2012 i contratti di fornitura sottoscritti in violazione dell'obbligo di ricorso alla CONSIP sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

L'art. 1 comma 510 della L. n. 208/2015 prevede la possibilità di procedere ad acquisti extra CONSIP senza incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 1, comma 1 del D.L. 95/12 nelle seguenti ipotesi:

- in caso di indisponibilità di convenzioni CONSIP aventi ad oggetto il bene o servizio da acquistare;
- qualora, in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo, sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione CONSIP;
- qualora il fabbisogno della singola amministrazione non raggiunga il quantitativo minimo previsto in convenzione;
- laddove il contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito dell'espletamento di procedura di gara, preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo delle convenzioni messe a disposizione da CONSIP S.p.A. ed a condizione che tra l'Amministrazione e la ditta non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza (art. 1 comma 1 del D.l. 95/12 come modificato dall'art. 1 comma 154 L. 228/2012).

Pertanto l'attivazione di una procedura di acquisto fuori convenzione CONSIP deve essere subordinata alla preliminare verifica da parte del Dirigente scolastico della presenza o meno del bene/servizio/insieme di beni e servizi richiesti nell'ambito delle convenzioni CONSIP ovvero ad una analisi comparativa di convenienza. Il Dirigente deve inoltre attestare di aver provveduto a detta verifica/analisi, dando adeguato conto delle risultanze della medesima (stampa dell'esito della verifica e acquisizione a protocollo e/o dichiarazione circostanziata).

I contratti stipulati al di fuori di CONSIP per le ragioni di cui sopra sono comunque sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità di detta convenzione successiva all'avvio di autonome procedure di acquisto.

Ai sensi del D.L. 95/2012, art. 1 c. 13 le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno **diritto di recedere** in qualsiasi tempo dal contratto nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta entro 15 giorni ad una modifica delle condizioni economiche. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'art. 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.

In caso di deroga all'obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. il Dirigente scolastico adotta un provvedimento motivato di autorizzazione (non richiesto in caso di indisponibilità di convenzioni quadro) di cui all'art. 1 comma 510 della L. 208/2015 e lo trasmette alla Corte dei Conti, sezione centrale di controllo sulla gestione.

3.2 Procedure di acquisto sul Me.Pa. per i servizi e beni informatici.

Per la sola categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici, per acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, in assenza di Convenzioni attive o rispondenti alle proprie specifiche esigenze, l'Istituzione scolastica dovrà obbligatoriamente ricorrere al Me.Pa. come previsto dall'art. 1 comma 512 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016).

Le modalità di conduzione delle indagini di mercato sul Me.Pa. sono disciplinate nel successivo paragrafo IV.

3.3 Procedure di acquisto in via autonoma (o in forma associata).

Per tutte le categorie merceologiche, ad eccezione di quella relativa ai servizi e ai beni informatici di cui al precedente punto II, per acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, in assenza di Convenzioni attive o rispondenti alle proprie specifiche esigenze, l'Istituzione scolastica potrà liberamente ricorrere al Me.Pa. (ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le scuole sono escluse dall'obbligo di fare ricorso al MePA) o attivare le procedure di acquisto fuori dal MePa selezionando i soggetti da invitare in possesso dei requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico- professionale, di capacità economico-finanziaria previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 (Linee guida n. 4 ANAC del 26 ottobre 2016, art. 3.2) attraverso una delle seguenti modalità.

- a) Le modalità già elencate nel precedente art. 2 c. 3 lett. b in caso di affidamento diretto di valore compreso tra 10.000,00 e 40.000 euro;
- b) Nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) verrà utilizzata una delle seguenti modalità.
 - **Consultazione di un elenco di fornitori**, (se esistente), o di elenchi presenti sul MePa o
 - **Pubblicazione di un Avviso che miri ad acquisire manifestazioni di interesse** sul sito della Scuola, nella sezione "Amministrazione Trasparente", "Bandi e contratti" (o sul MePa) per almeno 15 giorni, che possono essere ridotti ad un minimo di 5 per ragioni di urgenza. L'Avviso indica: l'oggetto e il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del futuro contratto, i requisiti di carattere generale, di cui all'art. 80 del d.lgs. 50 del 2016, e i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali, di cui all'art. 83 del citato decreto, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la scuola.

3.4 Procedure di acquisizione di beni e servizi sul Me.Pa.

Qualora l'Istituzione scolastica acquisisca beni e servizi sul Me.Pa le modalità di acquisto sono le seguenti:

Per acquisti di beni e servizi di **importo fino a 5.000,00 euro**, IVA esclusa, senza obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA);

Per importi di spesa **fino a € 40.000,00 IVA esclusa** è possibile ricorrere ad una delle seguenti procedure:

- **Ordine diretto di Acquisto (OdA)**, che prevede l'acquisto del bene e/o del servizio, pubblicato a catalogo dal fornitore a seguito dell'attivazione di una Convenzione o dell'abilitazione al Mercato elettronico, compilando e firmando digitalmente l'apposito documento d'ordine creato dal sistema.
- **Richiesta di offerta (R.d.O.)** con comparazione delle offerte tra più operatori abilitati sul Me.Pa.
- **Trattativa diretta**, che consente di procedere ad un affidamento diretto, previa negoziazione con un unico operatore economico

Per importi pari o superiori a 40.000,00 € ed inferiori a 144.000,00 € per servizi e forniture e a 150.000,00 € per lavori: **Richiesta di offerta** (R.d.O.) con consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per il lavoro e, per i servizi-forniture, di almeno cinque operatori economici.

Sussiste l'obbligo di consultazione dell'elenco dei prezzi di riferimento, ove presenti, pubblicati sul portale ANAC (come previsto dall'art. 9 comma 7 della legge del 23 giugno 2014, n. 89).

L'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

Art. 4 - Modalità di conduzione delle indagini di mercato tramite la consultazione dei cataloghi elettronici presenti sul MePa

Per la scelta dei soggetti da invitare si utilizzeranno i filtri messi a disposizione dalla piattaforma MePa.

- a) Attraverso il filtro *Area merceologica* verranno selezionate le imprese abilitate ad una o più combinazioni di Bandi/Categorie a cui fanno riferimento gli oggetti di fornitura.
- b) Attraverso il filtro *Sede di affari dell'impresa* saranno selezionate le imprese sulla base dell'area geografica di affari che hanno dichiarato per le categorie merceologiche oggetto della RDO: verrà scelta prioritariamente il Piemonte e, in caso di indisponibilità, le regioni più vicine, al fine di garantire di eventuale intervento tecnico o di assistenza.
- c) Attraverso il filtro *Sede legale dell'impresa* saranno selezionate le imprese da invitare in relazione alla provincia e/o regione nella quale hanno dichiarato di possedere la sede legale; verrà scelto prioritariamente il Piemonte e, in caso di indisponibilità, le regioni più vicine al fine di garantire la tempestività di eventuale intervento tecnico o di assistenza.
- d) Attraverso i filtri *Ragione Sociale/ Partita IVA/ Lista dei fornitori preferiti* saranno eventualmente, per motivate e plausibili ragioni non in contrasto con i principi generali di cui all'art. 1, aggiunte delle ditte.

Infine, visualizzato il numero di ditte "filtrate" dal sistema, si valuterà l'opportunità di invitarle tutte (soluzione possibile se si applica il criterio del minor prezzo) oppure di effettuare il sorteggio a sistema.

Potrà essere posta come condizione di partecipazione, se resa necessaria dal tipo di fornitura o servizio richiesti, la disponibilità ad effettuare un sopralluogo nella scuola entro i termini stabiliti. Qualora l'istituzione scolastica ritenga, legittimamente, di dover escludere alcune imprese dal sorteggio, le includerà preventivamente nella "Lista dei Fornitori esclusi dagli inviti RDO MEPA".

Art. 5 - Modalità di conduzione delle indagini di mercato tramite la consultazione degli elenchi fornitori

Qualora l'istituzione scolastica intenda dotarsi di un elenco fornitori, per la scelta dei soggetti da invitare tramite consultazione degli elenchi fornitori, si utilizzeranno i seguenti criteri.

- a) Verranno selezionate le imprese iscritte per una data Sezione/categoria merceologica
- b) Si verificherà, se necessario, che siano in possesso dei requisiti richiesti e si effettuerà conseguentemente una selezione.

c) Qualora il numero delle imprese iscritte per una data Sezione/categoria merceologica, anche in seguito ad eventuale selezione sulla base dei requisiti di volta in volta richiesti, sia superiore rispetto alle ditte da interpellare, si utilizzerà il criterio della rotazione, in base all'ordine cronologico attribuito a partire dal primo scorrendo man mano l'elenco. Si precisa che l'ordine cronologico è determinato dal numero progressivo attribuito alle ditte dal Protocollo Generale della Scuola.

d) In alternativa si potrà optare per il sorteggio, indicandone data e luogo di espletamento.

Potrà essere posta come condizione di partecipazione, se resa necessaria dal tipo di fornitura o servizio richiesti, la disponibilità ad effettuare un sopralluogo nella scuola entro i termini stabiliti. L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà eccezionale, adeguatamente motivata, di interpellare un operatore economico a cui è stato già affidato precedentemente una fornitura di beni o servizi che si sia distinto per il servizio reso.

Gli stessi criteri verranno seguiti nel caso in cui la scuola dovrà avvalersi di altri elenchi ufficiali.

Art. 6 – Calcolo del valore dell'affidamento/concessione

Per il calcolo del valore dell'affidamento si fa riferimento all'art. 35 del Codice:

- il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'istituzione scolastica;
- il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara;
- la scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice relative alla soglie europee;
- un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive (ad esempio la diversa merceologia dei beni) lo giustifichino.

Art. 7- Criteri di aggiudicazione

L'acquisizione di beni e servizi sotto la soglia comunitaria è effettuata secondo i criteri:

- a) **del minor prezzo** (art. 95 comma 4 del D.lgs 50/2016 così come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56): per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000,00 euro con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato o caratterizzati da elevata ripetitività, nonché per i servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e sino alla soglia di cui all'art. 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- b) **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** (art. 95 commi 2 e 6 del D.lgs 50/2016, così come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56) che tenga conto, oltre che del prezzo, di altri diversi fattori ponderali quali l'assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità, l'affidabilità o altri criteri stabiliti dal mercato e “aspetti qualitativi, ambientali o sociali connessi all'oggetto dell'appalto” (art. 95 c. 6 del D.lgs 50/2016 e Linee Guida n. 2 ANAC del 21 settembre 2016);

Affidamento in caso di parità di punteggio. Nel caso in cui si verifichi parità di punteggio tra due o più concorrenti, si distingueranno le seguenti situazioni:

Per le procedure da affidare secondo il **criterio del minor prezzo**, nella *lex specialis* di gara (bando o lettera d'invito) si preciserà che, in caso di parità di punteggio tra due o più concorrenti, trova applicazione l'art. 77 del Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827, ad oggi mai abrogato, in base al quale, se è presente alla procedura di apertura dei plichi **almeno uno** dei concorrenti in condizione di parità di punteggio, si chiederà ai concorrenti **presenti** se sono disposti a migliorare l'offerta.

Solo in caso di diniego o di assenza dei concorrenti, come da giurisprudenza acclarata, si potrà procedere al sorteggio.

Nelle procedure di aggiudicazione con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ci si atterrà a quanto stabilito nella *lex specialis* di gara (bando o lettera d'invito) in merito all'ordine di preferenza fra i diversi elementi di valutazione (prezzo, pregio tecnico, qualità ecc) in caso di offerte equivalenti. **La stazione appaltante cioè indica preventivamente quali elementi dell'offerta intende apprezzare maggiormente in caso di offerte con pari punteggio.**

Art. 8 - Commissione di gara

Viene costituita con provvedimento del dirigente scolastico soltanto qualora sia stato individuato, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Negli altri casi l'apertura e l'esame delle offerte è rimessa direttamente al RUP eventualmente coadiuvato da un seggio di gara istituito ad hoc.

La Commissione giudicatrice opera secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 77 del D.lgs. 50/16 e delle Linee Guida ANAC n. 5 recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" approvate con delibera n. 1190 del 16 novembre 2106.

Nelle more dell'entrata in vigore del sistema dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici affidato dall'art. 78 all'ANAC e fermo restando che anche allora sarà consentito alle Stazioni Appaltanti di ricorrere a commissari interni in caso di affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice o per quelli che non presentano particolari complessità, il Codice fissa i requisiti e le condizioni a cui in ogni caso devono rispondere i commissari:

- la Commissione viene nominata dal Dirigente e costituita dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e nel rispetto del principio di rotazione (per evitare che sia sempre la stessa e che sia di fatto conoscibile in anticipo dai concorrenti) salvo che sia impossibile identificare altri commissari interni in possesso di idonee competenze;
- i commissari devono essere in numero dispari, ma non superiori a cinque (il segretario verbalizzante non va computato nel novero dei membri della Commissione giudicatrice);
- il Presidente della Commissione può essere il Dirigente scolastico o di DSGA;
- il RUP non può fare parte della Commissione, a meno che non abbia contribuito alla predisposizione degli atti della procedura di gara, ma può svolgere la funzione di segretario.

Il provvedimento di nomina della Commissione (e i *curricula vitae* dei componenti in caso di ricorso ad elenchi nazionali ANAC) devono essere pubblicati sul sito Web.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari devono dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui al

commi 4, 5 e 6 dell'art.77 del d.lgs. 50/16¹, ossia di non incorrere nelle ipotesi di cui agli artt. 35-bis del D.lgs. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici), di cui all'art. 51 c.p.c. (Astensione del giudice) e all'art. 42 del Codice stesso (Conflitto di interesse); di non aver concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Le operazioni relative all'apertura delle buste amministrative sono di competenza del solo RUP, che vi provvede in seduta pubblica. Le sedute sono tenute in forma pubblica, ad eccezione delle sedute di valutazione delle offerte tecniche.

Il dirigente scolastico emana il provvedimento di aggiudicazione, comprensivo della graduatoria, dei relativi punteggi e di una adeguata motivazione nella quale si dà conto dettagliatamente del possesso, da parte dell'operatore economico selezionato, dei requisiti richiesti nella determina a contrarre e negli atti di gara, nonché della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare.

Una volta nominata, la Commissione giudicatrice pone in essere le seguenti attività:

1. apertura e valutazione della documentazione amministrativa in seduta pubblica
2. apertura (in seduta pubblica) e valutazione delle offerte tecniche (in seduta riservata) e valutazione offerte economiche (in seduta pubblica);
3. eventuale sub-procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse.

Art. 9 – Beni e servizi acquistabili in economia

Ai sensi del DPR 384/2001 sono individuate le seguenti voci di spesa:

- Partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'istituzione scolastica.
- Divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo di stampa o altri mezzi di informazione inerenti il Piano dell'Offerta Formativa, *open day*.
- Acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico ed amministrativo, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione.
- Pubblicazioni.
- Lavori di stampa, pubblicità, rilegatura libri, tipografia, litografia o realizzazioni a mezzo di tecnologie audiovisive.
- Spedizioni di corrispondenza e materiali vari, servizio postale e con corriere.
- Canoni telefonia e reti di trasmissione, domini di posta elettronica, siti informatici, firma digitale.
- Acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi e spese per rappresentanza nei limiti di spesa autorizzati per ogni singolo progetto.
- Spese per carta, cancelleria, stampati, materiali vari di laboratorio, materiali tecnico specialistico, materiali informatici, riparazione di macchine, mobili e attrezzature d'ufficio

1 Art. 77 del d.lgs. 50/16: (...)4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

- Spese per carta, cancelleria, stampati, materiali vari di laboratorio, materiali tecnico specialistico, materiali informatici, riparazione di macchine, mobili e attrezzature d'ufficio.
- Spese per acquisto e manutenzione di personal computer, stampanti, *hardware* e *software* e spese per servizi informatici di natura didattica, amministrativa e contabile.
- Fornitura, noleggio e manutenzione di mobili, fotocopiatrici, attrezzature e materiale tecnico specialistico per aule, uffici e laboratori.
- Spese per corsi di preparazione, formazione e aggiornamento del personale, partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituti ed amministrazioni varie, adesioni a Reti e Consorzi.
- Beni e servizi finanziati da interventi approvati nell'ambito del PON.
- Polizze di assicurazione.
- Acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente, per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto.
- Acquisizione di beni e servizi, nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo.
- Acquisizione di beni e servizi riferiti a prestazioni periodiche nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente.
- Acquisizione di beni e servizi nel caso di eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.
- Acquisto di materiale igienico sanitario, primo soccorso, pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi.
- Acquisto, noleggio, riparazione, servizi di manutenzione ordinaria, sorveglianza per le attrezzature e immobili di proprietà degli EE.LL.
- Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali.
- Spese inerenti i viaggi e le visite di istruzione, scambi e soggiorni di studio all'estero.
- Noleggio bus per trasporti per attività varie: gare disciplinari, attività sportive, visite guidate, ecc.

Art. 10 – Altre disposizioni

- a) Ciascun bene o prestazione oggetto della specifica ordinazione non può avere un prezzo diverso da quello definito contrattualmente. Qualora il fabbisogno sia maggiore del previsto e si superi il limite di spesa contrattualmente previsto, il Dirigente scolastico con propria motivata determinazione integrativa della precedente può addivenire ad un contratto aggiuntivo.
- b) **L'aggiudicazione** provvisoria è un atto endo-procedimentale, non impugnabile davanti al TAR; ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 50/16 la proposta di aggiudicazione, presentata dal RUP o dal soggetto che presiede il seggio di gara al dirigente, è soggetta ad approvazione dell'organo competente (il dirigente). Decorso il termine previsto, pari a 30 giorni in assenza di previsione, la proposta si intende approvata e il Dirigente scolastico procede all'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.lgs. 50/16, che diviene efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. Il dirigente scolastico emana il provvedimento di aggiudicazione, comprensivo della graduatoria, dei relativi punteggi e di una adeguata motivazione nella quale si dà conto dettagliatamente del possesso, da parte dell'operatore economico selezionato, dei requisiti richiesti nella determina a contrarre e negli atti di gara,

nonché della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare.

Le notifiche relative all'aggiudicazione della gara devono essere effettuate a tutti gli operatori economici partecipanti, anche in caso di procedura espletata tramite Me.Pa

È possibile l'annullamento in autotutela prima della stipulazione ai sensi dell'art. 21 *nonies* della legge 241/90.

- c) **Informazione da offrire agli offerenti.** Ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante dovrà comunicare entro un termine non superiore a cinque giorni:
- **l'aggiudicazione**, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
 - **l'esclusione** ai candidati e agli offerenti esclusi;
 - **la decisione di non aggiudicare** un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati;
 - **la data di avvenuta stipulazione del contratto** con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui al primo punto del presente comma.
- d) Ai sensi dell'art. 23 della L. 62/2005 è **proibito il rinnovo tacito dei contratti**; è possibile una proroga temporanea *“per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica”* e comunque sino ad un massimo di sei mesi. Fanno eccezione i contratti ad evidenza pubblica quali la Convenzione di cassa, il cui limite è elevato ad anni tre.
- e) **Tempistica.** Pubblicazione determina a contrarre sul sito (Amministrazione trasparente – Bandi e contratti) Pubblicazione avviso per indagini di mercato/Costituzione elenco operatori (almeno 15 giorni, salvo riduzione del termine per motivate ragioni di urgenza e non meno di 5 giorni)
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: almeno 10 giorni
Comunicazione dell'approvazione della graduatoria a tutti i partecipanti: entro 5 giorni
- f) Per l'attività istruttoria di cui all'art. 32 del D.I. 44/2001 il Dirigente scolastico si avvale del Direttore SGA e/o dei responsabili all'uopo incaricati. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi è dunque titolare dell'istruttoria e del procedimento amministrativo nelle attività negoziali esercitate dal Dirigente Scolastico e responsabile della tenuta degli atti.
- g) Per i compiti del Responsabile del Procedimento si fa riferimento all'art. 31 del d.lgs. n.50/16, gli articoli 4, 5, 6, 6bis della legge 241/90, le linee guida n. 3 dell'ANAC approvate con deliberazione del 26 ottobre 2016 n. 1096.
- h) Il RUP. Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/16 *“per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione”*. Il ruolo di RUP è assunto dal Dirigente scolastico salvo che il Dirigente nomini in qualità di RUP il Direttore SGA, che risponde in tal caso direttamente della corretta esecuzione delle procedure (art. 31 del codice).

Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (art 3 della Legge n.136/2010 – D.L. n. 128/2010 – Legge n. 217/2010, Delibera ANAC n. 556 del 31 maggio 2017). A tale fine i fornitori hanno l’obbligo di comunicare all’Istituzione Scolastica gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.

L’Istituzione Scolastica ha l’obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il “Codice Identificativo di Gara - CIG”. Quando necessario dovrà essere indicato anche il CUP, codice unico di progetto.

Sono esclusi dall’obbligo di indicazione del CIG: le spese relative a incarichi di collaborazione ex art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001 (incarichi occasionali di collaborazione per esigenze cui non è possibile far fronte con proprio personale); le spese effettuate con il Fondo Minute Spese; i pagamenti a favore dei dipendenti e relativi oneri; i pagamenti a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi.

In merito alla trasmissione e ricevimento delle fatture si terrà conto del decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministro dell’economia e delle Finanze con cui si danno indicazioni alle istituzioni scolastiche ed educative statali in merito alla fatturazione elettronica.

Art. 12 – Verifica delle forniture e delle prestazioni – Collaudo

I lavori, i servizi e le forniture acquisiti affidati dall’I.S. sono soggetti al controllo del R.U.P., congiuntamente al direttore dei lavori se trattasi di contratto di affidamento di lavoro pubblico, a norma dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016. Al Codice dei Contratti Pubblici si rimanda parimenti per le attività di collaudo di eventuali lavori pubblici e/o forniture di beni o servizi affidati dall’Istituzione scolastica soprasoglia comunitaria.

Per gli affidamenti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria è sempre possibile per l’Amministrazione provvedere con attestazione di regolare esecuzione emesso dal RUP.

Per gli affidamenti concernenti lavori pubblici sottosoglia comunitaria, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Il saldo del pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo l’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 13 – Requisiti soggettivi dei fornitori e relative verifiche

Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 36 d.lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al d.p.r. n. 445/2000.

Ai sensi della vigente normativa tutti i fornitori devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Pertanto, prima di procedere al pagamento delle fatture, si provvederà ad acquisire il Documento Unico di Regolarità

Contributiva (DURC), che attesta la regolarità di un operatore economico (se tenuto all'obbligo di iscrizione a tali Enti) relativamente agli adempimenti INPS, INAIL e, per i lavori, Cassa Edile.

Nel caso in cui la Stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2 dell'art. 36 del Codice degli appalti, la verifica dei requisiti di capacità generale (di cui all'art. 80 del Codice dei contratti) e di carattere speciale (ove previsti) avviene solo in capo all'aggiudicatario (e non anche sul secondo classificato), fermo restando che la stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti.

Tutti i fornitori devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. Pertanto prima di procedere al pagamento di una fattura di importo superiore ai minimi stabiliti per legge (€ 5.000,00) è necessario verificare (attraverso una ricerca effettuata sul sito Equitalia) se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a detto importo e, in caso affermativo, non si procede al pagamento della fattura, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per il territorio. Esula da tale obbligo il caso in cui si proceda, per ragioni di economicità, ad emettere un solo mandato su più fatture.

La certificazione antimafia sarà acquisita, secondo quanto previsto dal D.P.R. 3/6/1998, n. 252, *“Regolamento recante le norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”*, che all'art. 6 ha equiparato le attestazioni della Camera di Commercio, recanti un'apposita dicitura, alle *“comunicazioni”* prefettizie volte ad accertare l'inesistenza delle cause impeditive di cui alla legge n. 575/65.

Oltre ad essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, i fornitori devono essere in possesso dei seguenti requisiti morali:

- non trovarsi in stato di fallimento;
- non aver subito condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;
- non aver commesso, durante l'attività professionale, errore grave;
- non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni in ordine ai requisiti professionali ed economici.
- essere in regola con le norme relative ai disabili.

Eventuali requisiti economici, finanziari e/o professionali e tecnici saranno forniti tramite dichiarazioni bancarie o assicurazioni contro rischi d'impresa; tramite presentazione dei bilanci.

Per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000,00 euro sono consentite semplificazioni nel procedimento di verifica dei requisiti, secondo quanto previsto ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18/04/16 n. 50.

Titolo II – CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE (ART. 45 COMMA 2 LETT. b) DEL D.I. 129/2018)

Art. 14 – Contratti di sponsorizzazione

1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 45 comma 2 lett. b) del D.I. 129/18, nel rispetto delle seguenti condizioni.

- In nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.
- Non è consentito stipulare accordi con sponsor le cui finalità ed attività siano in contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola o che non diano garanzie di legalità e trasparenza.
- Non è consentito stipulare accordi di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrente con la scuola,

2. Nell'individuazione degli sponsor hanno priorità i soggetti pubblici o privati che dimostrano particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'età giovanile e, comunque, della scuola e della cultura o che abbiano vicinanza al mondo della scuola.

3. Le clausole che determinano il contenuto del contratto devono specificare:

- descrizione dettagliata degli obblighi di promozione pubblicitaria gravanti sul soggetto sponsorizzato
- durata del contratto
- ammontare del corrispettivo e delle modalità di pagamento
- descrizione dettagliata del logo/segno che dovrà essere diffuso.

Inoltre il contratto di sponsorizzazione non deve prevedere nelle condizioni vincoli, oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni e/o della scuola.

3. Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve esplicitare alla scuola:

- le finalità ed intenzioni di tipo educativo-formativo coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della scuola;
- la non sussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con l'utenza della scuola.

4. A norma di quanto previsto dall'art. 19 del d.lgs. 50/2016 l'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000,00 euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 (motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione).

Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture, ad

eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

Titolo III – UTILIZZAZIONE DA PARTE DI SOGGETTI TERZI DI LOCALI, BENI O SITI INFORMATICI APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA O IN USO ALLA MEDESIMA (ART. 45 COMMA 2 LETT. d) DEL D.I. 129/2018)

Art. 15 – Utilizzazione di siti informatici da parte di soggetti terzi

L'istituzione scolastica può ospitare sul proprio sito informatico materiali, informazioni e comunicazioni forniti da istituzioni di volontariato, associazioni di studenti o genitori; collegamenti a siti di altre istituzioni scolastiche o associazioni/enti di interesse culturale o con finalità coerenti con quelle dell'istituzione scolastica, allo scopo di favorire sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività educative e culturali.

La Convenzione sottoscritta dal Dirigente scolastico e dal rappresentante legale del soggetto ospitato, in particolare, dovrà prevedere:

- l'individuazione da parte del dirigente scolastico del responsabile del servizio, il quale assume la responsabilità per i contenuti immessi nel sito;
- il nominativo del responsabile del soggetto ospitato;
- la specificazione di una clausola che conferisca al dirigente la facoltà di disattivare il servizio qualora il contenuto dovesse risultare in contrasto con la funzione educativa della scuola.

Art. 16 – Utilizzo locali scolastici e beni da parte di soggetti terzi

I locali scolastici e i beni scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabiliti, nel rispetto delle norme dettate dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129.

L'utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto, di proprietà dell'Ente Locale, può essere concessa a terzi a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi. Le attività didattiche proprie dell'Istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo da parte degli Enti concessionari interessati; esso non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.

Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito formativo.

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- a) Indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;
- b) Osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute, igiene, sicurezza e salvaguardia del patrimonio;
- c) Sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte dell'istituzione scolastica;
- d) prendere **visione del piano di evacuazione** affisso nei locali;
- e) prendere visione del DVR, contattando l'Insegnante Fiduciario che verrà indicato nel provvedimento di concessione;

f) Lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche. In modo particolare, deve di norma, **assicurare la pulizia finale dei locali/spazi utilizzati**, in termine di detersione e/o di disinfezione. A questo proposito, il concessionario dovrà attenersi alle specifiche condizioni a seguire, che, se violate, potranno diventare causa di risoluzione anticipata della concessione, poiché occorre a garantire un alto livello di igiene ottimale, in considerazione dell'età dell'utenza scolastica.

I locali scolastici sono primariamente destinati ai fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro.

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.

La concessione d'uso è ammessa, in orario pomeridiano, per il periodo compreso tra l'inizio e la fine delle attività didattiche. La richiesta dei locali dovrà essere inoltrata al DS con almeno 15 giorni di anticipo e motivata con ragioni di particolare interesse pubblico con finalità di promozione culturale, sociale o civile; la risposta verrà fornita dal DS entro i cinque giorni successivi alla richiesta.

La concessione potrà comunque essere revocata o temporaneamente sospesa, in ogni momento, previo preavviso di almeno 48 ore, dato anche per le vie brevi, su richiesta motivata della scuola o per esigenze insindacabili dell'ente proprietario.

DIVIETI PARTICOLARI

Nei locali scolastici è vietato il consumo di cibarie e bevande. E' inoltre vietato fumare. L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all'osservanza di quanto segue:

- è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere senza preventiva autorizzazione dell'istituzione scolastica;
- è vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro;
- qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica, comunque prima dell'orario di inizio delle lezioni scolastiche; l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà, per il concessionario, l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;
- i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola, secondo quanto dettagliato al precedente art. 3.

TITOLO III – CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA (ART. artt. 43, comma 3 ART. 44, comma 4, e 45, comma 2, lettera h) del D.I. n. 129 del 2018.

Art. 17 - Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti esterni all'istituzione scolastica di incarichi di lavoro autonomo, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli artt. 43, comma 3, 44, comma 4, e 45, comma 2, lettera h) del D.I. n. 129 del 2018.

Rientrano nella disciplina del presente Regolamento tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 18 - Condizioni per la stipula dei contratti

E' fatto divieto all'istituzione scolastica di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Fermo restando quanto sopra, per le specifiche esigenze descritte nelle premesse e nell'art. 1 del presente Regolamento, cui non può far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica, è fatto, quindi, divieto alla istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

Art. 19 - Tipologie contrattuali

Nel caso in cui l'istituzione scolastica si avvalga di personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche si configura una collaborazione plurima ai sensi dell'art. 35 e 57 CCNL del 29/11/2007, considerata all'art. 25 del presente regolamento.

Nel caso in cui, invece, l'istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste nel presente Regolamento, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di collaborazione di lavoro autonomo che rispettino i requisiti dell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Pertanto nel caso in cui l'istituzione scolastica, nella realizzazione dell'attività progettuale inserita nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa o per determinate attività anche obbligatorie per legge, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di lavoro autonomo e più specificamente:

- contratti di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c. con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata.
- contratti di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 c.c. con lavoratori autonomi liberi professionisti di cui al comma 1 dell'art. 53 del Tuir;

Art. 20 - Individuazione delle professionalità

1. L'individuazione di esperti nell'ambito del personale di altre istituzioni scolastiche statali, mediante collaborazioni plurime, precede quella di esperti estranei all'amministrazione.

2. Ai fini della selezione degli esperti esterni si potrà procedere sia attraverso avviso pubblico di selezione, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica. L'Amministrazione potrà

inviare lettere di invito a specifici individui che dovranno però solo dar seguito ad avviso pubblicato e al quale gli invitati potranno rispondere.

3. Sia nell'Avviso che nelle lettere di invito dovranno essere indicati:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- e) tipologia contrattuale;
- f) compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione.

4. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte, le relative modalità di presentazione e un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

5. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici relativi all'oggetto dell'attività richiesta, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero possesso dei requisiti di cui alla legge 97/2013, con adeguata conoscenza della lingua italiana;
- b) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali.

6. Non possono partecipare alla procedura in esame:

- a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico (D.P.R. 223/1967, art. 2);
- b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);
- d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18.1.1992, n. 16;
- e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
- f) i dipendenti dello stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.
- g) coloro che abbiano riportato condanne per taluno dei reati in danno di soggetti minori di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

7. Gli aspiranti devono essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o

dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. In base all'interpretazione autentica fornita dal DFP nella Circolare nr. 2/2008, si ritiene titolo attestante la comprovata specializzazione universitaria oltre alla Laurea Magistrale del vecchio ordinamento, sia quella quinquennale che quella triennale.

Art. 21 - Procedura comparativa

1. Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati, eventualmente anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti sia gli elementi professionali che quelli di corso studio rum, in particolare:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.
- e) pregressa esperienza presso Amministrazioni pubbliche o private o istituzioni scolastiche

L'avviso può prevedere colloqui, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio (da specificare nelle singole procedure di selezione) a ciascuna delle seguenti voci. Trattasi di elencazione non tassativa, da adattare alla specifica tipologia di incarico.

- a) possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali (master, specializzazioni, etc.) afferenti la tipologia della attività da svolgere;
- b) esperienza di docenza universitaria nell'attività oggetto dell'incarico;
- c) esperienza di docenza nell'attività oggetto dell'incarico;
- d) esperienze lavorative nell'attività oggetto dell'incarico;
- e) pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico;
- f) precedenti esperienze in istituzioni scolastiche nell'attività oggetto dell'incarico;
- g) precedenti esperienze in altre amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto dell'incarico;
- h) precedenti esperienze in enti privati / società / ditte nell'attività oggetto dell'incarico
- i) corsi di aggiornamento frequentati

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:

- abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali
- abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso scuole
- sorteggio.

Art. 22 - Esclusioni

Sono esclusi dalla necessità di procedure comparative le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto

autonoma, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non debbano comportare l'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né gli obblighi di pubblicità (cfr. Circolare n.2/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica punto 7).

Art. 23 - Stipula del contratto

Nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. provvede alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto da entrambi i contraenti.

Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:

- le Parti contraenti;
- l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- il corrispettivo della prestazione indicato al lordo dell'I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell'amministrazione;
- le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- l'eventuale compito di vigilanza sugli alunni;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello della sede principale dell'istituzione scolastica;
- l'informativa ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

Art. 24 - Durata del contratto e determinazione del compenso

Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso, del contratto di collaborazione. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della specifica assegnazione finanziaria, deve tenere conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto.

A seconda della tipologia di attività potrà anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 25 - Ricorso alle collaborazioni plurime

Nel caso in cui l'istituzione scolastica si avvalga di personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche, l'incarico viene attribuito previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

In tal caso si instaura una collaborazione plurima con altra scuola ai sensi dell'art. 35 o 57 CCNL del 29/11/2007 - cfr. Nota MIUR 34815 del 02/08/2017.

Art. 26 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Il dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 27 - Pubblicità dell'avviso pubblico e dell'esito della procedura

Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale dell'amministrazione.

L'avviso prevede un termine per la presentazione delle candidature di almeno quindici giorni dalla pubblicazione, salvo casi di particolare urgenza.

Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

Art. 28 - Interventi di esperti a titolo gratuito

E' prevista la possibilità di interventi specialistici gratuiti da parte di personale esterno all'I.S. Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la r.c. per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni, nonché il possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento.

Art. 29 - Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni

In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165 del 2001.

TITOLO III – PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI (ART. 45 C. 2 LETT. i) DEL D.I. N.129/2018)

Art. 30 – Partecipazione a progetti internazionali

1. La Partecipazione a progetti internazionali è ammessa se rientranti nelle finalità educative e formative proprie dell'Istituto e se inseriti nell'ambito del PTOF

2. Il Dirigente scolastico, acquisita la deliberazione del Collegio dei docenti e del consiglio di istituto, sottoscrive l'accordo di collaborazione e/o di partecipazione, dando successiva informazione al Consiglio d'Istituto dell'avvenuta autorizzazione e dell'importo del finanziamento da iscrivere al Programma annuale nell'apposito aggregato.

3. Nel caso di incarichi (es. progettista, collaudatore, esperto, tutor, ecc.) conferiti nell'ambito dello svolgimento di progetti con finanziamenti a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale FESR/FSE o del Programma Operativo Regionale o similari, le disposizioni contenute nel presente regolamento si uniformano a quelle diffuse dalle competenti Autorità di Gestione.
4. Nel caso siano necessarie previsioni di spesa (benché rimborsabili dai fondi europei o privati) relative alla partecipazione degli studenti o all'accoglienza di terzi per programmi di visite e di scambi internazionali, l'adesione al progetto deve essere preventivamente deliberata dal Consiglio di circolo.
5. La partecipazione degli alunni al progetto dovrà essere autorizzata dagli esercenti la responsabilità genitoriale. Nell'autorizzazione dovranno essere indicati gli obblighi e le responsabilità a carico degli stessi in caso di scambi, viaggi, attività extra-scolastiche.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

Art. 32 – Informazione e pubblicizzazione

Il presente regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituzione Scolastica nella sezione "Regolamenti" e "Amministrazione Trasparente".

In merito agli obblighi di pubblicità si fa riferimento integralmente all'art. 48 del D.I. 129 del 28 agosto 2018 e, in merito all'attività negoziale, agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 29 del D.lgs. 50/16 nonché dall'ulteriore normativa vigente.

Vice PRESIDENTE del C.I.
Sig.ra Pandini Maria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. ssa LONGO ALESSANDRA

Sommario

| | |
|--|----------------------|
| PREMESSA | 2 |
| TITOLO I | 2 |
| AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE A 10.000 EURO (ART. 45 COMMA 2 LETT. A DEL D.I. 129/2018) | 2 |
| Art. 1 – Principi ed ambiti di applicazione | 2 |
| Art. 2 - Modalità di affidamento – contratti sotto soglia | 2 |
| 2.1 Premessa | 2 |
| 2.2 Affidamento diretto senza preventiva deliberazione del Consiglio di Circolo | 2 |
| 2.3 Affidamento diretto con preventiva deliberazione del C.d.C. circa limiti e criteri ai 36 c. 2 lett. a del D. lgs. 50/16 | sensi dell'art. 3 |
| 2.4 Procedura negoziata da espletarsi ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b del D. lgs. 50/16. | 3 |
| 2.5 Procedura negoziata da espletarsi ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) del D. lgs. 50/16. | 5 |
| 2.6 Procedura ordinaria di rilevanza nazionale da espletarsi ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. 50/16. | d) del D. lgs. 5 |
| 2.7 Procedura ordinaria di rilevanza comunitaria | 5 |
| Art. 3 – Modalità di approvvigionamento | 5 |
| 3.1. Utilizzo delle convenzioni-quadro presenti su CONSIP S.p.A. | 5 |
| 3.2 Procedure di acquisto sul Me.Pa. per i servizi e beni informatici. | 6 |
| 3.3 Procedure di acquisto in via autonoma (o in forma associata). | 7 |
| 3.4 Procedure di acquisizione di beni e servizi sul Me.Pa. | 7 |
| Art. 4 – Modalità di conduzione delle indagini di mercato tramite la consultazione dei cataloghi elettronici presenti sul MePa | 8 |
| Art. 5 - Modalità di conduzione delle indagini di mercato tramite la consultazione degli elenchi fornitori | 8 |
| Art. 6 – Calcolo del valore dell'affidamento/concessione | 9 |
| Art. 7– Criteri di aggiudicazione | 9 |
| Art. 8 - Commissione di gara | 10 |
| Art. 9 – Beni e servizi acquistabili in economia | 11 |
| Art. 10 – Altre disposizioni | 12 |
| Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari | 14 |
| Art. 12 – Verifica delle forniture e delle prestazioni – Commissione collaudo | 14 |
| Art. 13 – Requisiti soggettivi dei fornitori e relative verifiche | 14 |
| Titolo II – CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE | 16 |
| (ART. 45 COMMA 2 LETT. b) DEL D.I. 129/2018) | 16 |
| Art. 14 – Contratti di sponsorizzazione | 16 |
| Titolo III – UTILIZZAZIONE DA PARTE DI SOGGETTI TERZI DI LOCALI, BENI O SITI INFORMATICI APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA O IN USO ALLA MEDESIMA .18 | |
| (ART. 45 COMMA 2 LETT. d) DEL D.I. 129/2018) | 17 |
| Art. 15 – Utilizzazione di siti informatici da parte di soggetti terzi | 17 |

| | |
|--|-----------|
| Art. 16 – Utilizzo locali scolastici e beni da parte di soggetti terzi..... | 17 |
| Art. 17 – Finalità e ambito di applicazione | 17 |
| Art. 18– Condizioni per la stipula dei contratti | 19 |
| Art. 19 – Tipologie contrattuali | 19 |
| Art. 20 – Individuazione delle professionalità | 20 |
| Art. 21 – Procedura comparativa | 21 |
| Art. 22 – Esclusioni | 21 |
| Art. 23 – Stipula del contratto | 22 |
| Art. 24 – Durata del contratto e determinazione del compenso | 22 |
| Art. 25 - Ricorso alle collaborazioni plurime | 23 |
| Art. 26 – Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico | 23 |
| Art. 27 – Pubblicità dell’avviso e dell’esito della procedura | 23 |
| Art. 28 – Interventi di esperti a titolo gratuito | 23 |
| Art. 29 – Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione dell’Anagrafe delle Prestazioni | 23 |
| TITOLO III – PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI | 23 |
| Art. 30 – Partecipazione a progetti internazionali | 23 |
| TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI | 24 |
| Art. 31 – Disposizioni finali | 24 |
| <u>Art. 32 – Informazione e pubblicizzazione</u> | <u>24</u> |